

C) Giurisprudenza della Corte di cassazione

114. Sull'esercizio abusivo della professione.

Cass. pen., sez. VI, 24 aprile 2013, n. 21220, Pres. MILO, Cons. SERPICO, Rel. LANZA, P.M. POLICASTRO - C.P.A. ric

Risponde di concorso in esercizio abusivo della professione il titolare dello studio medico che tollera la collaborazione su attività per cui è richiesta l'abilitazione a persone sprovviste della stessa.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

C.P.A., ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 25 ottobre 2012 della Corte di appello di Venezia

1. le difformi decisioni dei giudici di merito.

L'odierno procedimento è nato dalla querela presentata da Co.G.M. nei confronti di N. e del dr. C. nella quale si descrivevano le conseguenze lesive subite, a seguito di un intervento consistito nell'applicazione di un impianto endosseo da parte del N. il quale operava, privo della prescritta abilitazione, all'interno dello studio in cui il dottor C. esercitava la professione di medico odontoiatra.

Con sentenza in data 24 aprile 2009, il Tribunale di Treviso in composizione monocratica dichiarava C.P.A. responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 348 c.p., contestato al capo A) e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 300 di multa, con il beneficio della non menzione della condanna; assolveva l'imputato dal delitto di lesioni in danno del querelante Co. contestato al capo B) per non aver commesso il fatto.

Secondo l'ipotesi accusatoria, il C., in qualità di medico responsabile dal 2001 al 7/12/05 dello studio dentistico corrente in (*omissis*), consentiva a N.W. di esercitare abusivamente la professione di medico odontoiatra eseguendo le prestazioni descritte nel capo di imputazione (capo A); inoltre, attraverso tale attività concorsuale, li consentiva al N. stesso di eseguire un intervento di applicazione di un impianto endosseo in settore premolare inferiore destro del paziente CO., applicazione contraddistinta da grave colpa, a seguito della quale derivavano al paziente lesioni personali con incapacità protratta per oltre 40 giorni (capo B).

Con sentenza 25 ottobre 2012, a seguito dell'appello proposto dal Procuratore generale e dall'imputato C. (il N. ha definito la sua posizione con richiesta di applicazione della pena), la corte distrettuale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, ha confermato la responsabilità per il capo A) e ha dichiarato l'imputato responsabile anche del reato di cui al capo B). Riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ritenuto il concorso formale tra i reati, più grave il reato sub B), la Corte

di appello ha condannato il C. alla pena di mesi 1 e giorni 3 di reclusione. Pena sospesa.

I motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, in relazione all'art. 348 c.p.

In particolare:

a) si contesta che la condotta di mera connivenza o tolleranza possa integrare l'azione esecutiva del delitto, essendo ricorsa la corte distrettuale a giudizi di verisimiglianza e con fuorviante richiamo a posizione di garanzia non essendo l'illecito un reato di evento;

b) si evidenzia che la notizia della mancanza di titoli divenne nota all'imputato (direttore sanitario dello studio medico ove il N. prestava la sua opera) solo all'atto della denuncia del paziente e la corte distrettuale non ha affatto dimostrata la conoscenza in capo al ricorrente della condotta illecita del suo collaboratore.

Il motivo non è fondato, pur nella corretta osservazione della insussistenza di una posizione di garanzia (cfr. Cass. pen. sez. 6, 29 ottobre 2012, 42174/12, Cembalo), richiamata sì dai giudici di merito ma non decisiva nell'economia della giustificazione proposta.

Trattasi all'evidenza di non consentite censure in fatto, attraverso doglianze che riguardano la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, mediante la prospettazione di vizi logici della motivazione.

Nella specie infatti la corte distrettuale ha affermato la certa attribuibilità degli illeciti all'imputato, valorizzando i consistenti elementi di prova in atti, che sono stati verificati e pesati nel loro insieme con rigore e correttezza, confluendo in una ricostruzione logica e unitaria del fatto e nell'affermazione di responsabilità.

Da ciò è derivata una motivazione rispondente ai canoni stabiliti dall'art. 192 c.p.p., ed il procedimento probatorio che ha fondato l'affermazione di colpevolezza resiste alle censure di merito, inammissibili, formulate dal ricorrente il quale tende a proporre una non consentita lettura alternativa degli eventi, a fronte di una corretta applicazione da parte della corte distrettuale dei criteri che informano il giudizio sulla sussistenza dell'azione esecutiva e della soggettività del delitto ex art. 348 c.p.

Questa Corte si è invero ripetutamente espressa nel senso che risponde a titolo di concorso (cfr. sentenza ultima citata 42174/12) nel delitto *de quo* chiunque consenta o agevoli lo svolgimento da parte di persona non autorizzata di attività professionale per cui è richiesta come nella specie una specifica abilitazione dello Stato (cfr. Cass. pen., sez. 6, 17893/2009, Zuccarelli; 13170/2012, Colleoni).

Nella vicenda quindi la corte distrettuale bene ha affermato la certa attribuibilità degli illeciti all'imputato, valorizzando i consistenti elementi di prova in atti, che sono stati verificati e pesati nel loro insieme con rigore e correttezza, confluendo in una ricostruzione logica e unitaria del fatto e nell'affermazione di responsabilità.

Da ciò è derivata una motivazione rispondente ai canoni stabiliti dall'art. 192 c.p.p., ed il procedimento probatorio che ha fondato l'affermazione di colpevolezza resiste alle censure di merito, inammissibili, formulate dal ricorrente il quale tende a proporre una non consentita lettura alternativa degli eventi.

Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione per l'affermato concorso morale, del medico prestanome nel delitto di abusivo esercizio della professione, in ordine alla successiva responsabilità a titolo di cooperazione colposa per il delitto di lesioni colpose realizzato in danno di un paziente curato esclusivamente dal professionista "*sine titulo*".

Anche questa doglianza non può essere accolta.

in tema di cooperazione nel delitto colposo, perchè la condotta di ciascun concorrente risulti rilevante ai sensi dell'art. 113 c.p., occorre che essa, singolarmente considerata, violi la regola di cautela, e che tra le condotte medesime esista un legame psicologico (Cass. pen. sez. 4, 44623/2005 Rv. 232611).

Il responsabile di uno studio medico (nella specie Direttore responsabile della struttura medica), per la peculiarità della funzione posta a tutela di un bene primario, giusta testuale disposto dell'art. 33 della Carta costituzionale, ha l'obbligo di verificare, in via prioritaria ed assorbente, non solo i titoli formali dei suoi collaboratori, curando che in relazione ai detti titoli essi svolgano l'attività per cui essi risultano abilitati, ma ha altresì l'ulteriore, concorrente e non meno rilevante, obbligo di verificare in concreto, che, al formale possesso delle abilitazioni di legge, corrisponda un accettabile standard di "conoscenze e manualità minimali", conformi alla disciplina ed alla scienza medica in concreto praticate.

Nella specie quindi, una volta accertato il mancato rigoroso adempimento degli obblighi di verifica formale dei titoli abilitanti il concreto esercizio della professione, il direttore dello studio medico, non solo risponde del concorso nel reato di cui all'art. 348 c.p., con la persona non titolata, ma risponde del pari, ex art. 113 c.p., degli illeciti, prevedibili secondo l'"*id quod plerumque accidit*" e derivati dalla mancata professionalità del collaboratore la cui competenza formale e sostanziale non sia stata convenientemente verificata.

E quanto fosse semplice il primo accertamento (titoli) lo si rileva dalla stessa narrativa del ricorso, laddove consta che nella specie, è bastato il mero "contatto" con l'ordine dei medici per ricevere conferma di quanto esposto in denuncia (circa la non iscrizione nell'albo) e che identico convergente risultato ha dato l'esito di domande tecniche (competenza professionale) rivolte dal dr. C., che le ha definite addirittura "domandine", al N. in punto di fisiologia, fisiopatologia e di farmacologia.

Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonchè apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

115. Sulla pubblicità lesiva del decoro e della dignità professionale.

Cass. civ., sez. un., 3 maggio 2013, n. 10304, Pres. PREDEN, Est. BOTTA, P.M. APICE

In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, la pubblicità informativa che lede il decoro e la dignità professionale costituisce illecito, ai sensi dell'art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, poiché l'abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa per le attività libero-professionali, stabilita dall'art. 2 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, non preclude all'organo professionale di sanzionare le modalità ed il contenuto del messaggio pubblicitario, quando non conforme a correttezza, in linea con quanto stabilito dagli artt. 17, 17 bis e 19 del codice deontologico forense (rigettato, nella specie, il ricorso proposto da un avvocato sanzionato per aver rilasciato una intervista relativa alla costituzione di joint venture e partnership all'estero che, lungi dal contenere riferimenti alle problematiche tecnico giuridiche sui rapporti commerciali e societari che ci si aspetterebbe chiamate in causa dal titolo, si sviluppava in quattro pagine soffermandosi sulla struttura, le competenze e le attività dello studio professionale arricchito da numerose fotografie).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel settembre 2007 sul periodico mensile "(omissis)", allegato al quotidiano "(omissis)", era pubblicato il testo di una intervista rilasciata dall'avv. G.A. alla dott.ssa Go.El., con il titolo "Tra Germania e Italia accompagnando i clienti nella costituzione di *joint venture* e *partnership* all'estero. L'avv. A.G.S. racconta la sua ventennale esperienza. L'impresa in primo piano".

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, ritenendo che la predetta intervista implicasse una violazione delle norme deontologiche in materia di pubblicità e informazione dell'attività professionale, il 25 settembre 2007 chiedeva all'avv. G. A., e al di lei fratello G.H., di fornire opportuni chiarimenti, nell'ambito di un procedimento che era stato aperto d'ufficio. I chiarimenti erano forniti con lettera datata 27 settembre 2007, negando che nel contenuto dell'intervista potessero ravvisarsi violazioni della deontologia professionale del tipo di quelle sospettate dal COA di Brescia.

Quest'ultimo, tuttavia, con delibera del 1 dicembre 2008, notificata il successivo giorno 11, procedeva all'incolpazione dei fratelli G., contestando loro i seguenti addebiti:

"essere venuti meno ai doveri di lealtà, decoro e correttezza propri dell'esercizio della professione di avvocato, concordando e rilasciando - la sola G.A. - e comunque consentendo la pubblicazione - entrambi gli incolpati -, sul

periodico (*omissis*) apparso nel settembre 2007 allegato al quotidiano (*omissis*), di un'intervista, corredata da numerose fotografie:

a) integrante mera pubblicità, ancorchè, in apparenza, priva delle caratteristiche proprie della stessa - stante l'utilizzazione dello strumento dell'intervista -, così da trasmettere al lettore, anche in ragione dell'assenza di qualsivoglia esplicito riferimento alla reale natura dell'informazione, un messaggio pubblicitario occulto;

b) dal contenuto non limitato alle sole indicazioni previste dall'art. 17-bis del codice deontologico forense.

Quanto sopra in violazione degli artt. 5, 6, 17, 17 *bis* e 18 del codice deontologico".

Disposto il rinvio a giudizio ed espletata l'udienza, il COA dichiarava: a) l'avv. G.H. non responsabile per non aver commesso il fatto, ritenendo non conseguita la prova del suo personale coinvolgimento nei fatti contestati;

b) l'avv. G.A. responsabile dell'illecito disciplinare contestato e ritenuto assorbito il punto b) della contestazione in quello di cui al punto a) applicando la sanzione dell'avvertimento.

Notificata la decisione il 9 novembre 2009, la stessa era impugnata dall'avv. G.A. con atto del 27 novembre 2009.

L'impugnazione era respinta dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l'avv. G.A. propone ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con cinque motivi. Non si sono costituiti nel giudizio nè il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, nè il procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, ai quali l'impugnazione è stata notificata.

MOTIVAZIONE

1. Con i primi quattro motivi del ricorso, che possono essere valutati congiuntamente per ragioni di connessione logica, l'avv. G.A. contesta la sussistenza nella specie sia di un supporto normativo che legittimi l'addebito della condotta come formulata nell'incolpazione e nella motivazione della sentenza impugnata, sia i contenuti specifici della condotta stessa descritti dal COA, prima, e dal Consiglio Nazionale Forense, poi, il cui difetto sarebbe denunciato dallo stesso titolo della c.d. intervista, laddove esso fosse stato letto e valutato nella sua integralità.

1.2. Le censure sono infondate. La giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha già avuto modo di affermare che "in tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, la pubblicità informativa che lede il decoro e la dignità professionale costituisce illecito, ai sensi del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 38, poichè l'abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa per le attività libero - professionali, stabilita dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 2, convertito nella l. 4 agosto 2006, n. 248, non preclude all'organo professionale di sanzionare le modalità ed il contenuto del messaggio pubblicitario, quando non conforme a correttezza, in linea con quanto stabilito dagli artt. 17, 17 *bis* e 19 del codice deontologico forense, e tanto più che il d.p.r. 3 agosto 2012, n. 137, art. 4, al comma 2, statuisce che la pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare

l'obbligo di segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria" (Cass. S.U. 13 novembre 2012, n. 19705; v. anche Cass. S.U. 10 agosto 2012, n. 14368 secondo la quale: "In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, la pubblicità informativa finalizzata all'acquisizione della clientela costituisce illecito, ai sensi del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 38, e degli artt. 17 e 17 bis del codice deontologico forense, ove venga svolta con modalità lesive del decoro e della dignità della professione. A tal fine, invero, resta irrilevante sia che il d.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145, abbia disciplinato esaustivamente la materia della pubblicità ingannevole e comparativa, attribuendo i poteri sanzionatori all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in quanto questi non attengono alle violazioni del codice di deontologia forense, sia che il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 2, comma 1, lett. b), conv. dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, consenta di svolgere pubblicità informativa, siccome la disposizione non incide sul rilievo disciplinare delle modalità e del contenuto con cui la pubblicità informativa è realizzata, sia, infine, che l'incolpato si sia immediatamente adeguato al modello comportamentale suggerito dall'incolpazione, giacchè non esiste alcuna norma nel sistema disciplinare forense che escluda l'illecito in ragione del c.d. ravvedimento operoso").

1.3. Orbene, emerge con chiarezza dalla motivazione della sentenza impugnata, che la condotta posta a base dell'incolpazione consiste esclusivamente nella circostanza che la "pubblicità" sia stata svolta con modalità lesive della dignità e del decoro della professione.

2. La sentenza impugnata sottolinea che il "tipo di pubblicazione", il "titolo dell'articolo" - del quale è posto in evidenza proprio la parte, "l'impresa in primo piano", che, in contraddizione con il reale contenuto dell'intervista, rivela una attitudine "deviante" - e la "forma dell'intervista", costituiscono, in una considerazione unitaria e nella loro contestualità, una "modalità" non consona, perchè "non consentivano al lettore di percepire con immediatezza di trovarsi al cospetto di una informazione pubblicitaria", che ben poteva, quindi, definirsi "occulta". Una informazione pubblicitaria confezionata, cioè, sotto "altre spoglie", senza dichiarare espressamente che effettivamente di pubblicità si tratta.

3. A tanto contribuiva, poi, in maniera determinante "il contenuto intrinseco dell'intervista che, lungi dal contenere riferimenti alle problematiche tecnico giuridiche sui rapporti commerciali e societari che ci si aspetterebbe chiamate in causa dal titolo, si sviluppa in quattro pagine attardandosi, invece, sulla struttura, le competenze e le attività dello studio professionale arricchito da numerose rappresentazioni fotografiche". In proposito si deve osservare, poichè molte delle censure argomentate dal parte ricorrente sconfinano nel merito delle questioni, sollecitando un controllo sulla motivazione, che, secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, "nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare definite dalla legge mediante una clausola generale (abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale) è rimessa all'Ordine professionale, ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tali norme non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell'enunciazione di

ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma alla individuazione del pre-cetto e rileva, quindi, ex art. 360 c.p.c., n. 3" (Cass. SU 13 novembre 2012, n. 19705; v. anche S.U. 28 settembre 2007, n. 20360, secondo la quale: "In materia di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, con riguardo alla concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, il controllo di legittimità non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito nell'ambito della regola generale di riferimento, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, atteso che l'apprezzamento della rilevanza dei fatti rispetto alle incolpazioni appartiene alla esclusiva competenza dell'organo disciplinare").

4. Con il quinto motivo di ricorso, la parte ricorrente denuncia il mancato rispetto della normativa Europea dalla quale deriverebbe il riconoscimento di un principio di libertà nella pubblicizzazione delle attività professionali, sollecitando la Corte a proporre, se del caso, questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

4.1. Si tratta di una prospettiva esegetica che non può essere condivisa. Si è già ricordato, come la giurisprudenza delle Sezioni Unite abbia posto in evidenza che le disposizioni di cui al d.l. n. 223 del 2006, art. 2, convertito in l. n. 248 del 2006 - le quali delle norme comunitarie sulla libera concorrenza e sulla libertà di circolazione delle persone e dei servizi anche per quanto attiene alla materia delle professioni vuole essere concreta attuazione nell'ordinamento interno -, non incidono "sul rilievo disciplinare delle modalità e del contenuto con cui la pubblicità informativa è realizzata" (Cass. S.U. 10 agosto 2012, n. 14368). E nulla autorizza una lettura della normativa comunitaria nel senso che essa consenta la realizzazione della pubblicità professionale anche con modalità classificabili come "pubblicità occulta" o che siano lesive della dignità e del decoro della professione: in verità, nel caso di specie, non è in discussione il "diritto" al libero esercizio di una "pubblicità promozionale" dell'attività professionale, bensì esclusivamente la modalità secondo la quale detta pubblicità sia realizzabile nel doveroso rispetto di precisi e specifici limiti deontologici disciplinarmente rilevanti.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso.

116. Sul principio penalistico dell'applicazione retroattiva della legge più favorevole in materia di sanzioni disciplinari.

Cass. civ., sez. unite, 17 giugno 2013, n. 15120, Pres. LUCCIOLI, Est. CECCHERINI, P.M. APICE

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, che hanno natura amministrativa, non vige, salvo diversa espressa previsione di legge, il canone penalistico dell'applicazione retroattiva della norma più favorevole, onde al fatto si applica la sanzione vigente nel momento in cui il medesimo è stato commesso. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza con cui il Consiglio Nazionale Forense aveva comminato - ad un avvocato che aveva richiesto, in sede penale, l'applicazione della sanzione di un anno e dieci mesi di reclusione e di euro centoquaranta di multa per i delitti di cui agli artt. 476, 479 e 482 c.p. - la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo vigente al momento del fatto, sebbene la stessa sia stata sostituita da quella della radiazione per effetto della legge 31 dicembre 2012, n. 247).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L'avvocato C.C. fu sottoposto a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nola, con l'incolpazione di aver posto in essere comportamenti che, analiticamente e complessivamente considerati, costituiscono grave e reiterata violazione dei principi generali della deontologia forense, e, in particolare, per l'accertata responsabilità in capo allo stesso dei reati di cui agli artt. 476, 479 e 482 c.p. nonché degli artt. 5, 6, 7 e 8 codice deontologico. Al professionista, infatti, era stato contestato, in un procedimento penale in cui era imputato, di aver formato nove falsi avvisi di ricevimento di altrettante lettere raccomandate e relativi all'avvenuta notifica di atti di citazione davanti ai giudici di pace di Marigliano, Sant'Anastasia e Nola, utilizzandoli in giudizio e provocando la dichiarazione di contumacia dei convenuti; e di aver falsificato seicentoquattro autenticazioni relative alle sottoscrizioni dell'elenco dei candidati della lista "No Monnezza in Campania Partito Animalista Ambientalista" per le elezioni politiche dell'aprile 2008. In detto processo penale l'avvocato C. aveva patteggiato la pena e la sentenza, pronunciata su sua richiesta, gli aveva irrogato anni uno e mesi dieci di reclusione e euro 140,00 di multa, con il beneficio della sospensione, dichiarando la falsità degli avvisi di ricevimento e del sigillo del notaio A.G. di Napoli.

Il Consiglio dell'Ordine comminò all'incolpato la sanzione di mesi quattro di sospensione dall'esercizio della professione.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli impugnò il provvedimento davanti al Consiglio Nazionale Forense che, con sentenza in data 22 settembre 2012, ha sostituito alla sanzione sopra indicata quella del-

la cancellazione dall'Albo professionale. Il Consiglio ha applicato l'art. 653 c.p.p., comma 1 *bis* circa l'efficacia della sentenza pronunciata a norma dell'art. 444 c.p.p. nel procedimento disciplinare, ferma restando la riserva al giudice disciplinare della valutazione della condotta dal punto di vista dell'ordinamento professionale; ha censurato l'argomento usato dal consiglio territoriale per sminuire l'illecito dell'incolpato, e cioè il fatto che questi non ne abbia tratto beneficio patrimoniale nè abbia arrecato danno a terzi; e ha considerato, ai fini della determinazione della sanzione, la reiterazione delle condotte accertate in sede penale, e la così manifestata propensione generale dell'incolpato a operare fuori dei canoni di onestà, lealtà, probità e legalità propri della professione forense.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre l'avvocato C. per un unico motivo. Il ricorrente ha depositato una memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il ricorso si addebita al giudice disciplinare di aver equiparato la sentenza penale pronunciata su richiesta dell'imputato ad una sentenza penale ordinaria. Il ricorrente svolge poi alcune doglianze che riguardano gli elementi di fatto accertati dal giudice disciplinare, e che sono estranei al presente giudizio di legittimità. Infine, il ricorrente censura la motivazione con la quale il Consiglio Nazionale ha ritenuto di doversi discostare dal consiglio territoriale nella valutazione della gravità dei fatti contestati all'incolpato.

5. Il ricorso è infondato. Il Consiglio Nazionale Forense ha fatto puntuale applicazione dell'art. 653 c.p.p., comma 1 *bis*, in conformità a quanto questa corte ha già avuto modo di affermare con la sentenza 31 ottobre 2012, n. 18701, e cioè che, a norma degli artt. 445 e 653 c.p.p., come modificati dalla l. 27 marzo 2001, n. 97, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato - nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano avvocati - quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso; fatta salva la valutazione sulla rilevanza del fatto e sulla personalità del suo autore sotto il profilo deontologico, apprezzamento riservato al giudice disciplinare, in coerenza con quanto disposto dall'art. 5 Codice deontologico forense. Nè, per contrastare questo insegnamento, è pertinente il richiamo del precedente delle sezioni unite di questa corte, 31 luglio 2006 n. 17289, che si riferisce ad una sentenza di patteggiamento pronunciata in data 1 ottobre 1993, vale a dire molti anni prima dell'entrata in vigore della l. 27 marzo 2001, n. 97, art. 1, che ha introdotto nel codice di procedura penale la disposizione applicata (art. 653 c.p.p., comma 1 *bis*).

6. Quanto alla determinazione della sanzione, il consiglio ha motivato la sua decisione nel modo riportato *supra* al n. 2. Il ricorrente non censura questa motivazione, bensì l'interpretazione data dal giudice disciplinare del provvedimento del consiglio territoriale per motivare l'irrogazione di una sanzione meno grave, vale a dire un punto neppure decisivo. Deve peraltro trovare qui applicazione il principio di diritto già enunciato da questa corte (Cass. sez. unite. 1 agosto 2012 n. 13791), per cui, in tema di procedimento disciplinare a

carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio Nazionale Forense non è censurabile in sede di legittimità, salvo il caso - che nella fattispecie in esame non ricorre - di assenza di motivazione.

7. Nella memoria depositata, il ricorrente deduce che nella nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, emanata con la l. 31 dicembre 2012, n. 247, la sanzione disciplinare della cancellazione è stata soppressa, e oggi vi sarebbe solo quella della radiazione, il che imporrebbe di riconsiderare l'adeguatezza della sanzione inflittagli dal Consiglio Nazionale Forense in luogo della sospensione disposta dall'Ordine degli avvocati di Nola.

8. Il ricorrente muove evidentemente dalla supposizione che la nuova disciplina, la quale nell'ordine di gravità crescente prevede quale unica sanzione ablativa la radiazione, sarebbe più favorevole all'incolpato di quella precedente, che prevedeva la cancellazione e poi la radiazione. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione ablativa più lieve, ma non è qui necessario verificare la fondatezza dell'assunto difensivo, perchè la sua rilevanza postula l'applicabilità, nel procedimento disciplinare della professione forense, del principio del *favor rei*. Tale assunto è contraddetto dalla consolidata giurisprudenza di questa corte, per la quale in materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, trattandosi di sanzioni amministrative, non vige il canone penalistico dell'applicazione retroattiva della norma più favorevole, e al fatto si applica la sanzione vigente nel momento in cui il medesimo è stato commesso (Cass. sez. unite. 26 novembre 2008 n. 28159; 10 agosto 2012 n. 14374).

9. In conclusione il ricorso è respinto. In mancanza di difese svolte dalla controparte non v'è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.